

Cass. pen. Sez. IV, Sent., 01-02-2018, n. 4939

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -

Dott. NARDIN Maura - Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere -

Dott. CENCI Daniela - Consigliere -

Dott. PICARDI Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.G., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 15/04/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MIGNOLO Olga;

Il Proc. Gen. MIGNOLO OLGA conclude per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Palermo, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente S.G., con sentenza del 15/4/2016, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo, in data 6/10/2014, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 99 c.p., art. 81 c.p., comma 2, art. 624 c.p., comma 2, art. 625 c.p., nn. 2 e 7, per furto Enel aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a un pubblico servizio, commesso fino al (OMISSIS).

L'imputato veniva condannato, concessagli la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, equivalente alle contestate aggravanti, alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia di quanto in sequestro.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, S.G., deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

Il ricorrente deduce vizio di legge per avere ritenuto sussistente l'aggravante del mezzo fraudolento.

Precisa di aver contestato, con i motivi di appello, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, in quanto l'allacciamento abusivo era stato effettuato sul contatore condominiale, ad uso privato, e non su un bene destinato al pubblico servizio.

Pertanto non sarebbe configurabile l'aggravante della commissione del fatto su beni destinati a pubblico servizio, trattandosi di un allacciamento diretto ad un contatore condominiale che alimentava esclusivamente il vano scala, come correttamente stabilito da questa Corte con sentenza n. 1850 del 18/1/2016 che, richiamando la sentenza n.21456 del 17/4/2002, definisce "come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso pubblico di vantaggio".

La corte di appello, invece, avrebbe erroneamente ritenuto pubblico servizio il servizio di fornitura di energia elettrica ai privati facendo erroneo riferimento alla sentenza n. 21456 del 17/4/2002.

Chiede, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con l'adozione dei provvedimenti relativi e consequenziali.

Motivi della Decisione

1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. La Corte territoriale ha già argomentatamente e correttamente confutato la tesi difensiva circa l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, nel solco del condivisibile dictum secondo cui le ipotesi previste nell'ambito dell'aggravante speciale di cui all'art. 625 c.p., n. 7, hanno un fondamento comune costituito dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse; la sussistenza di detti presupposti determina l'operatività dell'aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa (così Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Rv. 221617 che, in applicazione di tale principio ha ritenuto configurabile l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, nell'ipotesi di furto di energia elettrica attuato mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica dell'Enel, indipendentemente dal fatto che tale condotta avesse arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia agli altri utenti - conf. Sez. 4, n. 1850 del 7/1/2016, Cagnassone, Rv. 266229).

In quella condivisibile pronuncia si ebbe a precisare - e va qui ribadito - che le ipotesi descritte nell'art. 625 c.p., n. 7, hanno un fondamento comune nel maggiore rispetto che va

a determinate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro destinazione; in particolare, sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettive, per volontà del detentore o proprietario o per le qualità ad esse inerenti (linee e vetture ferroviarie, elettrodotti, acquedotti linee telefoniche, biblioteche, ecc.).

Il significato letterale della indicazione normativa ex art. 625 c.p., n. 7, ed il fondamento delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee ad influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanzionatorie, appare indurre ad un'interpretazione circa la ricorrenza di essa in senso obbiettivo, condizionata solo alla loro effettiva presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutela.

Siffatta natura attribuita alla circostanza aggravante in parola prescinde evidentemente dalle modalità di imputazione della stessa al soggetto agente, al cui riguardo statuisce, appunto sotto altro profilo, l'art. 59 c.p., comma 2.

3. E' dunque assolutamente ininfluyente, ai fini della sussistenza dell'aggravante in questione, la circostanza che l'allacciamento abusivo sia avvenuto a valle o a monte del contatore condominiale, trattandosi comunque di energia elettrica, bene oggettivamente destinato ad un'utilità collettiva.

Ne consegue che deve essere ormai ritenuta ampiamente superata la diversa interpretazione espressa da questa Corte di legittimità in tempi non recenti, secondo cui l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, relativamente al furto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, presuppone che il fatto del colpevole abbia pregiudicato o esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico o resa inutilizzabile la cosa destinata a pubblica utilità (così le risalenti sentenze 15/10/1965 - Cacocciola; 25/03/1966 Capua; 25/11/1966 Zerillo; 17/01/1967 Grutti; 21/03/1967 Russo; 20/06/1967 Corona)".

4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2018